



TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

II sezione civile

Collegio Esecuzioni e Fallimenti

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:

dott.ssa	Maria Letizia D'Orsi	Presidente
dott.	Michele Cuoco	Giudice est.
dott.ssa	Serena Berruti	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti del procedimento n. 551/15 R.G.A.C.;

visto il reclamo ex art. 26 L.F. proposto nell'interesse della [redacted] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [redacted] (BN), al c.so [redacted] n. [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. [redacted] in virtù di mandato a margine dell'atto di reclamo;

avverso il decreto emesso il 2 luglio 2015 dal Giudice Delegato al fallimento n. 40/14, con il quale sono state liquidate le competenze del difensore della curatela nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento;

letta la memoria di costituzione della curatela e sentite le parti all'udienza del 2 marzo 2016;

il Tribunale osserva quanto segue.

Su istanza proposta dalla odierna reclamante, Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 40 del 21 maggio 2014, dichiarava il fallimento della "[redacted] Elettronica s.r.l.".

Avverso tale decisione, la società debitrice proponeva reclamo ai sensi dell'art. 18 l. fall., dinanzi alla Corte di Appello di Napoli. All'udienza di trattazione compariva, pur non costituendosi, il creditore procedente (nella procedura prefallimentare) depositando dichiarazione di desistenza dal ricorso di fallimento. E la Corte, all'esito del giudizio, in accoglimento del reclamo, revocava la sentenza dichiarativa di fallimento, compensando integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio e dichiarando la non ripetibilità delle spese nei confronti della procedente ([redacted] s.r.l.) non costituita.

Il successivo 27 novembre, il legale della curatela chiedeva la liquidazione dei suoi compensi professionali ed il Giudice Delegato, con decreto emesso il 2 luglio 2015 ai sensi dell'art. 25 della legge fallimentare, acquisito il parere del curatore, liquidava l'importo di euro 2.500 oltre ad accessori, ponendo le somme a carico dell'unico creditore procedente.

Tale ultimo provvedimento è stato impugnato, inizialmente con ricorso proposto ai sensi dell'art. 110/DPR 115/02 e poi, all'esito della declaratoria di incompetenza del giudice adito (che ha "declinato" la propria competenza per essere munito di potestas judicandi il Tribunale ex art. 26 l. fall.), "riassunto"

il giudizio innanzi a questo Collegio, secondo il rito indicato nell'art. 26 della legge fallimentare.

Oggetto del presente giudizio, pertanto, è il decreto emesso il 2 luglio 2015 dal Giudice Delegato al fallimento n. 40/14, con il quale - in applicazione del generale potere riservato, dall'art. 25 l. fall. - sono state liquidate le competenze del difensore della curatela nel giudizio di reclamo.

Il decreto ha "natura giurisdizionale (in quanto) destinato a statuire sul diritto dell'incaricato in maniera irretrattabile e con gli effetti propri della cosa giudicata, suscettibile di impugnazione unicamente con il rimedio endofallimentare del reclamo a norma dell'art. 26 legge fall." (Cass. n. 19888 del 13 ottobre 2005), proprio in quanto reso all'interno di una procedura fallimentare e quindi soggetto al controllo interno endoconcorsuale.

Ne sarebbe dovuto discendere, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dell'originario ricorso proposto ai sensi dell'art. 170 DPR 115/02 in quanto proposto fuori del sistema endoconcorsuale che tipicamente assicura il controllo interno degli atti adottati dal giudice delegato. Il giudice originariamente adito, invece, ha ritenuto che l'errata proposizione del ricorso integrasse una questione di competenza, laddove, invece, è appena il caso di sottolineare che, in realtà, la specifica attribuzione riservata al Tribunale (fallimentare) dall'art. 26 deve intendersi riferita all'ufficio giudiziario: solo in questi termini, con riferimento all'ufficio giudiziario nel suo complesso, potrà ipotizzarsi una effettiva questione di competenza (intesa come porzione di giurisdizione territorialmente o funzionalmente riservata ad un ufficio). Viceversa, la mera ripartizione interna (c.d. tabellare) della distribuzione degli affari è irrilevante ai fini della valutazione della competenza, in quanto comunque non incide sulla individuazione del Tribunale e quindi inidonea a fondare una effettiva questione di competenza.

E tanto sarebbe sufficiente non solo per dichiarare l'inammissibilità del reclamo, oggettivamente proposta anche oltre il termine ultimo indicato al 4° comma dello stesso articolo, ma anche per dare conto della infondatezza delle censure procedurali sollevate dal reclamante, in relazione alle quali appare sufficiente evidenziare l'inapplicabilità della disciplina contenuta nel DPR 115/02, dovendosi invece ritenere applicabile, per come si è detto, la disciplina speciale contenuta nella legge fallimentare.

Ma il reclamo è infondato anche nel merito. Parte reclamante, tenuta al pagamento delle competenze, ha infatti eccepito:

- la non ripetibilità delle spese di lite nei confronti della precedente, non costituitasi, come espressamente dichiarato dalla Corte di Appello all'esito del giudizio di reclamo;
- la tardività dell'istanza di liquidazione, presentata oltre il termine (di 100 giorni) indicato nell'art. 71 TU sulle spese di giustizia;
- l'assenza di una adeguata motivazione dei criteri adottati per la liquidazione.

Costituitasi, la curatela ha eccepito

- la tardività dell'impugnazione, comunque proposta oltre il termine di 10 giorni indicato nell'art. 26 l. fall., stante la (ritenuta) inapplicabilità del termine lungo di cui al 4° comma dello stesso articolo;
- la nullità del ricorso per difetto di una corretta vocatio in jus (atteso il mancato avvertimento di cui agli artt. 38 e 167 l. fall.);
- l'erroneità della prospettata non ripetibilità delle spese, asseritamente conseguente alla decisione della Corte di Appello (evidentemente riferibile alle spese eventualmente riconoscibili in favore

della società debitrice e non già a quelle comunque connesse al rapporto di mandato difensivo esistente tra il professionista e la curatela);

- l'erroneità della prospettata tardività dell'istanza, asseritamente conseguente al disposto di una norma non applicabile alla fattispecie (art. 71 DPR 115/02) e comunque non sussistente non essendovi alcuna prova della sopravvenuta chiusura della procedura;
- l'erroneità della prospettata nullità del decreto di liquidazione (in ipotesi non adeguatamente motivato).

Le censure sollevate non possono essere condivise. Si è detto, infatti, che il creditore istante nella procedura prefallimentare ha eccepito la tardività dell'istanza e comunque l'illegittimità del decreto nella parte in cui non avrebbe correttamente valutato la regolamentazione delle spese disposta dalla Corte di Appello e non avrebbe compiutamente motivato indicando i criteri utilizzati per giungere alla concreta determinazione della somma liquidata.

Le contestazioni offrono la possibilità di valutare la dibattuta questione relativa alla incidenza sul procedimento prefallimentare (e sulla conseguente regolamentazione delle spese) della rinuncia del creditore procedente al ricorso precedentemente proposto.

Nel nostro ordinamento (che, nonostante le progressive evoluzioni, rimane comunque ancora ancorato sotto tale profilo alle tradizioni continentali di derivazione francese), la legittimazione per l'introduzione del procedimento prefallimentare (prescindendo dalla possibilità riconosciuta allo stesso debitore) è riservata in via esclusiva ad una delle potenziali parti processuali indicate negli artt. 6 e 7 della legge fallimentare, titolari di due interesse autonomi, anche se potenzialmente convergenti. Il creditore, quale titolare dell'interesse privato alla immediata eseguibilità del suo credito, ed il pubblico ministero, quale organo pubblico titolare dell'interesse collettivo al corretto funzionamento del sistema economico.

In ogni caso, in ossequio al brocardo ne procedat iudex de officio ed in attuazione del principio costituzionale della terzietà del giudice, le attuali disposizioni hanno delineato il fallimento (rectius: il procedimento prefallimentare di accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per la successiva dichiarazione di fallimento) come un processo civile tra parti, all'interno del quale il giudice decide, nell'alveo procedimentale delineato dalle norme contenute nel capo 1 della legge fall., sulle prospettazioni offerte.

In questo contesto, quindi, "il ricorso del creditore non costituisce attività meramente sollecitatoria della dichiarazione di fallimento, ma esercizio di una autonoma azione volta alla tutela del diritto di credito dell'istante. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che l'iniziativa del creditore non si arresta alla sola presentazione dell'istanza di fallimento, ma riguarda anche la partecipazione e collaborazione dello stesso nello svolgimento dell'istruttoria fallimentare in cui accanto al potere del Tribunale di disporre d'ufficio indagini ed accertamenti, si pone il diritto alla prova delle parti in un processo in cui, come emerge dalla disciplina dettata dall'art. 15, il legislatore ha inteso salvaguardare i principi del contraddittorio, della paritaria difesa, oltre che il diritto alla prova e l'esigenza di speditezza del processo" (Cass. 11 agosto 2010 n. 18620)

Trovano applicazione, conseguentemente, le norme sul processo civile e fra queste anche la disciplina contenuta nell'art. 306 del codice di rito. Ed infatti, proprio la ricostruzione del procedimento prefallimentare come un processo di parti finalizzato alla pronuncia di un giudice terzo sulle rispettive prospettazioni impone di ritenere che l'iniziativa di una parte non solo debba esistere al momento della introduzione del procedimento, ma debba permanere intatta durante tutto l'iter processuale, all'esito del quale il provvedimento sia divenuto definitivo.

In questi termini la "desistenza" diventa sostanzialmente assimilabile alla rinuncia agli atti (e non già all'azione, non ipotizzabile in questo contesto in ragione dei concorrenti interessi pubblici sottesi alla pronuncia giudiziale) di cui all'art. 306 cod. proc. civ. e quindi qualificabile processualmente come quell'atto

con il quale, temporaneamente, il creditore abdica al proprio diritto processuale a che la domanda venga esaminata nel merito. Con la inevitabile conseguente applicabilità della relativa disciplina (peraltro richiamata, in sede di esecuzione individuale, anche dall'art. 629 cod. proc. civ. nei limiti di compatibilità con il processo di esecuzione: cfr. Tribunale Pordenone 16 settembre 2009) e, con essa, anche della conseguente regolamentazione delle spese, poste a carico del rinunciante (salvo diverso accordo intervenuto tra le parti).

E ciò, peraltro, anche in applicazione del principio di causalità in forza del quale ogni spesa fa carico a chi l'ha determinata con il suo comportamento ("parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi": Cass. n. 25141 del 27 novembre 2006): la proposizione del ricorso e la conseguente introduzione del procedimento prefallimentare rappresenta la causa ultima delle necessarie spese processuali sostenute dalla curatela, che, pertanto, dovranno essere poste a carico del creditore istante.

Quanto alla contestata assenza di motivazione, è invece sufficiente rilevare come l'applicazione dei parametri normativi (anche a voler escludere la fase istruttoria e di trattazione) avrebbe condotto ad una liquidazione "media" di 6.615 euro che, ridotta nei termini massimi (3.307 euro, pari al 50% della misura indicata), rimane comunque superiore a quella effettivamente liquidata, pari a 2.500 euro, correttamente determinata in via "equitativa" dal giudice delegato in ragione delle peculiarità procedurali ampiamente illustrate in precedenza: alcun interesse del ricorrente può legittimare pertanto una diversa determinazione.

In conclusione, pertanto, il reclamo deve essere respinto con conseguente statuizione in ordine alle spese legali.

In ultimo, è necessario rilevare come il presente procedimento riveste natura di impugnazione ed è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2012, n. 228, ed applicabile, ai sensi del successivo co. 18 dello stesso articolo, «ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» della l. 228/2012, ossia dal 31.1.2013, trentesimo giorno successivo al 1° 1.2013). Per cui ricorrono i requisiti del medesimo co. 1 quater («quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile») e, pertanto, deve darsi atto, nel presente provvedimento, che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002 (obbligo che sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R. 115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento).

PTM

- rigetta il reclamo;
- condanna parte/reclamante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre ad accessori come per legge;
- dichiara che parte reclamante è tenuta, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Benevento nella camera di consiglio del 2 marzo 2016.

Il Giudice est.
dott. Michele Cuoco

Presidente
dott.ssa Maria Letizia D'Orsi